

STUDIO LEGALE

Avv. MONICA GIUSTI

Avv. Monica Giusti
Avv. Anna Pedrazzini

Via Mauro Macchi, 28 - 20124 MILANO
Tel. 02.6696455; Fax 02.66711692; e-mail mongiust@tin.it

Milano, 9 dicembre 2009

Spettabile
Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Milano

Parere: ONLUS e Veterinari

In questo ultimo periodo il fenomeno delle ONLUS costituite da Veterinari sembra avere assunto un rilievo abbastanza importante. Soprattutto è cresciuto l'interesse dei Medici Veterinari in ordine alla possibilità di svolgere attività professionale attraverso la costituzione di una ONLUS o di una organizzazione di volontariato.

Ebbene, su questo punto innanzitutto è opportuno chiarire e precisare quanto segue:

La professione di Medico Veterinario, come tutte le professioni intellettuali, non può essere svolta sotto forma di prestazioni nell'ambito di un'associazione ONLUS, ciò in quanto, da una parte una ONLUS per essere tale, deve seguire determinati obbiettivi e avere espliciti requisiti, dall'altra in quanto, qualora un Medico Veterinario svolgesse la propria attività professionale all'interno di una ONLUS, violerebbe sicuramente le norme fiscali tributarie eludendo sia il regime ordinario di imposte, sia l'obbligo per tutti i professionisti iscritti all'albo professionale della contribuzione ENPAV.

Fatta questa doverosa premessa, è bene spiegare perché la professione intellettuale non può svolgersi in questo ambito:

Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 costituisce la legge introduttiva della Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, meglio nota con l'acronimo ONLUS, tale legge ha riordinato il settore del *non profit*, riordinando sostanzialmente il settore sotto il profilo tributario.

La legge regolatrice che ha istituito le ONLUS ha previsto quali enti possano diventare tali e tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.

In altre parole le ONLUS sono una categoria autonoma di enti soggetti a regimi fiscali particolari in relazione alla non lucratività dell'istituzione.

Non tutti gli enti, istituzioni o associazioni possono avere la qualifica di ONLUS, per poter essere tali e ottenere l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS sono necessari determinati requisiti previsti espressamente dalla legge, che sono i seguenti:

- a) svolgimento di almeno una delle seguenti attività
- assistenza sociale e socio sanitaria
 - assistenza sanitaria
 - beneficenza
 - istruzione
 - formazione
 - sport dilettantistico
 - promozione e valorizzazione dei beni culturali

tutela e valorizzazione dell'ambiente
promozione della cultura e dell'arte
tutela dei diritti civili
ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come definita da DPR 135 del 14 giugno 2003

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura (non profit);

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) l'obbligo di manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun requisito di bilancio;

i) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

l) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Ebbene dopo aver indicato quali debbano essere i requisiti necessari per poter costituire una ONLUS è importante sottolineare come la legge abbia posto l'accento sul fatto che per essere tale, una ONLUS deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale (art. 10 comma 1, lettera b).

Non solo, tale finalità di solidarietà sociale, che è poi lo scopo sociale che deve perseguire la ONLUS, si realizza quando la cessione di beni o la prestazione di servizi, vengano effettuate nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte, in favore di persone svantaggiate.

Ciò significa che, si considerano esistenti le finalità sociali, quando le attività siano rese nei confronti di terzi (come persone svantaggiate, o componenti di collettività estere) e non dei soci, fondatori, organi amministrativi di controllo, coloro i quali operino su mandato dell'organizzazione.

È bene sottolineare che la mancanza di questo presupposto determina il venir meno dell'essenza stessa dell'attività scelta come ONLUS.

In altre parole, per rendere più semplice l'acquisizione di tali concetti possiamo riassumere il pensiero affermando che non è possibile costituire una ONLUS se si vuole svolgere un'attività commerciale o professionale fine a se stessa, in quanto non comprende il concetto della solidarietà sociale, requisito fondamentale per la validità.

Soprattutto non è validamente costituita una ONLUS se non è previsto che l'attività oggetto dello scopo sociale non sia svolta a favore di terzi che si trovino in situazioni (psicologiche, fisiche, economiche) svantaggiate.

Conseguentemente ciò significa che, da una parte, la persona che beneficia della prestazione da parte della ONLUS (terzo svantaggiato) non può pagare la prestazione (neanche sottoforma di donazione), ma deve beneficiarne gratuitamente, dall'altra, il Medico Veterinario, qualora non sia volontario nella associazione, dovrà fatturare la propria prestazione professionale (comprensiva del contributo ENPAV) alla ONLUS stessa.

Per quanto riguarda, inoltre, il settore della "ricerca scientifica" occorre evidenziare come non tutta l'attività possa consentire il riconoscimento della qualifica di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni, o da esse affidate a Università, enti di ricerca o fondazioni.

Le ONLUS, infine, possono comunque svolgere anche attività connesse a quella di solidarietà sociale tuttavia, parlando di attività connessa, le stesse finalità si intendono realizzate anche quando alcuni dei beneficiari siano soci della ONLUS. L'esercizio di attività connessa è consentito solo, però, nel caso in cui queste non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i proventi non siano superiori al 66% delle spese complessive, pena la perdita della qualifica di ONLUS.

Da quanto sopra premesso e dalle rigide disposizioni dettate dalla legge si può agevolmente concludere che non è possibile costituire una ONLUS per finalità differenti da quelle previste dettagliatamente dalla normativa.

In particolare non è possibile svolgere attività di Medico Veterinario all'interno di una ONLUS che non persegua finalità di solidarietà sociale a favore di terze persone svantaggiate, conseguentemente facendo alcuni esempi pratici si può certamente dire che è possibile costituire una ONLUS dove è previsto un servizio di ambulanza veterinaria volta al fenomeno del randagismo, ma non è possibile che il servizio veterinario di ambulanza venga svolto a pagamento a favore di persone (proprietarie di cani) che paghino tale prestazione (in quanto non sono persone svantaggiate).

Allo stesso tempo non è possibile costituire una ONLUS o una organizzazione di volontariato che svolga attività veterinaria, anche con macchinari avanzati tecnologicamente, che assuma di fare ricerca scientifica, ma che di fatto si faccia pagare le prestazioni professionali dall'utente finale, per le prestazioni e attività veterinarie eseguite.

In altre parole i beneficiari delle prestazioni professionali veterinarie svolte all'interno di una ONLUS non possono assolutamente pagare tale prestazione, anche se questa viene celata come donazione.

Nell'ambito delle ONLUS la raccolta fondi deve essere separata e distinta dal conseguimento dello scopo di solidarietà sociale.

Conseguentemente tornando ai nostri esempi, la ONLUS che ha il servizio di ambulanza veterinaria potrà raccogliere fondi tra privati o tra enti pubblici (Comune, Provincia, Regione) e svolgere gratuitamente il servizio a favore degli animali randagi o dei proprietari di animali non abbienti.

Se così non fosse, oltre a perdere la qualifica di ONLUS, si violerebbero le norme fiscali sia in materia di *non profit*, sia in materia di tassazione dei redditi in generale e di ENPAV, che verrebbero eluse per effetto dei benefici fiscali di cui godono le ONLUS.

Avv. Monica Giusti